Cassazione penale sez. II, 15/01/2020, n.19519

Fatto RITENUTO IN FATTO

- 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando, con riguardo al solo trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Milano del 16 luglio del 2018, confermava la responsabilit\(\tilde{A} \) del ricorrente per il reato di appropriazione indebita continuata commessa ai danni di due condomini dei quali era amministratore ed avente ad oggetto somme di danaro in suo possesso.
- **2**. Ricorre per cassazione (*omissis*), deducendo:
- 1) violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione delle condotte appropriative inerenti, quanto al condominio di (omissis), agli assegni del (omissis), a quelle date essendosi verificata la dispersione del danaro indipendentemente dal momento in cui lâ??imputato aveva cessato di ricoprire lâ??incarico di amministratore del condominio; Inoltre, trattandosi di reato continuato, la prescrizione avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento alle singole violazioni;
- 2) violazione di legge per erronea applicazione dellâ??art. 646 c.p..

Lâ??imputato avrebbe usato modalità non ortodosse nella gestione dei conti dei vari condomini e del proprio conto personale, creando una confusione tra poste riferibili ad uno o ad altro condominio, senza, tuttavia, appropriarsi di alcunchÃ", in quanto da una visione di insieme sarebbe emerso che egli aveva tenuto una â??gestione contabile unicaâ?• ed avrebbe legalmente operato.

Tanto viene sostenuto in ricorso con riferimento ad entrambi i condomini per i quali \tilde{A} " stata affermata esistente l\(\hat{a}\)??appropriazione indebita.

- 3) Con altro motivo si sostiene che la querela sporta nellâ??interesse del condominio di *(omissis)* non sarebbe idonea ad esprimere la volontà punitiva, sicchÃ" dovrebbe trovare ingresso la disciplina prevista dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 a proposito del dovere di informazione della persona offesa.
- 4) Con lâ??ultimo motivo, si sostiene che il ricorrente avrebbe agito con la â??ragionevole persuasioneâ?• di aver ricevuto una autorizzazione da parte dei condominii, sicchÃ" si invoca lâ??applicazione della scriminante di cui allâ??art. 50 c.p..

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso Ã" manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, occorre precisare che il Tribunale aveva gi \tilde{A} dichiarato la prescrizione delle condotte illecite antecedenti al (omissis).

La Corte di appello, a fg. 3 della sentenza impugnata, ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal momento della cessazione della carica, aderendo correttamente alla giurisprudenza di legittimit\(\tilde{A}\) secondo cui, il delitto di appropriazione indebita \(\tilde{A}\)" reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cio\(\tilde{A}\)" nel momento in cui l\(\tilde{a}\)?agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volont\(\tilde{A}\) espressa o implicita di tenere questa come propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio, introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato amministratore, all\(\tilde{a}\)??atto della cessazione della carica, momento in cui, in mancanza di restituzione dell\(\tilde{a}\)??importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l\(\tilde{a}\)??interversione del possesso) (Sez. 2, Sentenza n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199. Massime precedenti Vedi: N. 41462 del 2010 Rv. 248928, N. 29451 del 2013 Rv. 257232, N. 16702 del 2014 Rv. 261731, N. 17901 del 2014 Rv. 259715, N. 6617 del 2016 Rv. 269224, N. 25282 del 2016 Rv. 267072, N. 24957 del 2017 Rv. 270092).

Il Collegio intende ribadire tale orientamento, che rende manifestamente infondato il rilievo con il quale si richiamano le regole in tema di prescrizione nel reato continuato, posto che il reato Ã" stato portato a consumazione solo con la interversione del possesso intervenuta con la cessazione della carica di amministratore da parte del ricorrente ed indipendentemente dalla dispersione dei beni in data antecedente, potendo lâ??imputato, fino al momento della cessazione della carica, reintegrare il condominio delle somme di danaro disperse, trattandosi di bene per sua natura fungibile.

Ne consegue, che nessuna condotta illecita ulteriore rispetto a quelle dichiarate prescritte dal Tribunale, si era estinta per tale causa allâ??atto della pronuncia della sentenza impugnata.

2. Quanto al secondo motivo â?? che attiene ad entrambe le gestioni dei condomini individuati come parti lese (quello di (omissis)) â?? le deduzioni difensive sono eccentriche rispetto alla decisione impugnata, nella parte in cui, con accertamento di merito qui non rivedibile in quanto basato su dati di fatto, la Corte di appello ha affermato che era emerso il â??dato oggettivo che consistenti somme sono state versate dai conti intestati ai condominii parti offese sul conto personale dellâ??imputato, che tali somme andavano ben al di là delle sue spettanze per il lavoro svolto, che le stesse non sono state restituite se non in minima parte e che sono residuate al termine della gestione dellâ??imputato consistenti esposizioni debitorie dello stesso nei confronti dei condominiiâ?• (fg. 4 della sentenza impugnata).

In ogni caso, la asserita regolarit\(\tilde{A} \) gestionale, che avrebbe avuto solo il difetto della confusione, comunque non escluderebbe il reato, secondo quanto sostenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimit\(\tilde{A} \) attinente a casi analoghi, correttamente citata dalla Corte di appello e sulla cui portata

il ricorso ha sorvolato.

Lâ??amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condominii su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dellâ??amministratore o ad esigenze dei condominii amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sè la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta Rv. 274889 Massime precedenti Vedi: N. 24857 del 2017 Rv. 270092, N. 50672 del 2017 Rv. 271385).

- **3.** Del tutto generico si rivela il terzo motivo, tenuto conto che, a fronte di una querela sporta dal condominio di *(omissis)*â?? ove la vittima chiede anche di essere informata della eventuale archiviazione, chiedendo che si proceda per il reato di appropriazione indebita commesso dallâ??imputato â?? il ricorrente non precida le ragioni che dovrebbero portare a ritenere tale atto difettoso per la procedibilitĂ dellâ??azione penale.
- **4.** Il quarto motivo Ã" manifestamente infondato e generico. La Corte di appello ha precisato â?? ma di ciò il ricorso non ha tenuto conto â?? che il ricorrente non aveva ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei condominii ad operare nei termini descritti in ricorso; al contrario, le sue pronte dimissioni dopo la convocazione per â??rendere il contoâ?• dimostravano quanto egli fosse consapevole di aver commesso il reato senza alcuna causa di giustificazione possibile (fg. 5 della sentenza impugnata).

Alla declaratoria di inammissibilit\(\tilde{A}\) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all\(\tilde{a}\)? effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilit\(\tilde{A}\).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Campi meta

Massima: Il reato di appropriazione indebita di somme condominiali da parte dell'amministratore si consuma al momento della cessazione della carica, quando, in mancanza di restituzione, si verifica l'interversione del possesso. Fino a quel momento, l'amministratore potrebbe ancora reintegrare le somme sottratte, grazie alla natura fungibile del denaro.

Supporto Alla Lettura:

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Il reato di appropriazione indebita \tilde{A} " previsto e punito dallâ?? **art. 646 c.p.**, secondo il quale: \hat{a} ?? Chiunque, per procurare a $s\tilde{A}$ © o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, \tilde{A} " punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. Se il fatto \tilde{A} " commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena \tilde{A} " aumentata \hat{a} ?• Il reato in esame colpisce tanto il diritto di propriet \tilde{A} quanto il rapporto fiduciario tra proprietario e soggetto su cui grava lâ??obbligo di restituire la cosa posseduta. Presupposto del reato in esame \tilde{A} " il possesso del bene: chi commette il reato deve trovarsi cio \tilde{A} " gi \tilde{A} " in possesso del denaro o della cosa mobile. Lâ??aggravio di pena di cui al secondo comma \tilde{A} " giustificato dal fatto che il deposito non \tilde{A} " frutto di una libera scelta ma \tilde{A} " determinato da una situazione eccezionale e non prevista.